

# Avvalimento della certificazione di qualità: le condizioni secondo il Consiglio di Stato

Scritto da Interdata Cuzzola | 08/09/2021

È possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità, purché l'ausiliaria metta a disposizione della ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione, occorrendo che per la validità dell'avvalimento siano indicati i mezzi, il personale, il know-how, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto dell'appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 3 settembre 2021, n. 6212, riprendendo un noto orientamento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 maggio 2018, n. 2953 e sez. III, sent. 3 maggio 2017, n. 2022).

Nel caso specifico, riguardante un appalto di lavori, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto sufficientemente determinato il contratto di avvalimento che elencava la messa a disposizione di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto e per la qualificazione dell'ausiliata, tra cui: *know-how* tecnologico e commerciale a mezzo del proprio responsabile della condotta dei lavori; un responsabile tecnico con la necessaria qualifica; il numero necessario di squadre tipo; il numero e tipo di operai, in base all'effettiva necessità in fase esecutiva; i mezzi necessari all'esecuzione dell'opera, analiticamente e specificamente indicati nel contratto e nell'allegato; cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti, mediante l'attività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte l'importo a base di gara previsto.

Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza, *"Il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l'assetto negoziale deve consentire quantomeno "l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione"* (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 11 maggio 2020, n. 2953; sent. 26 luglio 2017, n. 3682).